Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 12 marzo 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 12 MARZO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 39ª estrazione di obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto, categoria I, eseguita in Roma il 7 e 8 febbraio 1949.

(924)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % di scadenza 1° aprile 1950 delle centosei serie (dalla C-1 alla C-106) emesse in base ai decreti legislativi luogotenenziali 12 marzo 1945, n. 70 e 28 giugno 1945, n. 363, ai quali sono stati assegnati premi nella quarta estrazione eseguita il 1° marzo 1949.

(925)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1948, n. 1659.

Accordo fra l'Italia e la Svizzera in materia di emigrazione di lavoratori italiani, concluso a Roma il 22 giugno 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera in materia di emigrazione di lavoratori italiani, concluso a Roma il 22 giugno 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 luglio 1948, conformemente all'art. 25 dell'Accordo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1948

EINAUDI

De Gasperi — Sforza — Scelba — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 104. Carlomagno

Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero desiderando mantenere e sviluppare il movimento emigratorio tradizionale dall'Italia in Svizzera, e regolare di comune accordo e nell'interesse dei due Paesi le modalità di reclutamento dei lavoratori italiani e la procedura relativa all'entrata di tali lavoratori in Svizzera e il regime applicabile alle loro condizioni di soggiorno e di lavoro hanno deciso di concludere un accordo e hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari:

Il Governo della Repubblica Italiana:

S. E. il Conte Carlo Sforza, Ministro per gli affari esteri;

Il Consiglio Federale Svizzero:

S. E. il Signor René De Weck, Ministro di Svizzera in Roma,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in regolare e debita forma, hanno concordato quanto appresso:

Disposizioni generali.

Art. 1.

1. Il presente Accordo si applica all'immigrazione in Svizzera di mano d'opera stagionale o ammessa a titolo temporaneo.

2. Si fa riserva per le disposizioni particolari relative al regime dei lavoratori delle zone di frontiera.

Art. 2.

Il Governo italiano nella ripartizione della mano di opera italiana disponibile tra i Paesi interessati, che ne fanno richiesta, terrà conto dei bisogni della Svizzera.

Reclutamento

Art. 3.

1. Le domande numeriche di mano d'opera verranno presentate alla Legazione d'Italia in Berna (in appresso denominata: la Legazione) e le domande nominative al Consolato d'Italia competente (in appresso denominato: il Consolato).

2. Avranno facoltà di presentare domande i datori di lavoro, le associazioni padronali e gli organi di utilità pubblica riconosciuti dalle Autorità svizzere.

3. Le domande presentate per il tramite di agenti privati non potranno invece essere accolte.

Art. 4.

Tenendo conto del carattere essenzialmente individuale della domanda di mano d'opera in Svizzera e delle relazioni tradizionali che esistono tra datori di lavoro svizzeri e lavoratori italiani, il Governo italiano acconsente che i datori di lavoro svizzeri ingaggino, nei limiti previsti dall'art. 5, lavoratori italiani con i quali essi intrattengono relazioni personali.

Art. 5.

1. Il Consolato avrà facoltà di ammettere le domande nominative fino a concorrenza di cinque lavoratori per datori di lavoro.

2. Le domande nominative che sorpasseranno tale cifra saranno trasmesse al Ministero del lavoro a Roma, che vi darà tutto il seguito che le circostanze permetteranno.

3. In caso di impossibilità di accoglimento, le domande nominative che superano il numero fissato saranno, a richiesta degli istanti, considerate domande numeriche e trattate in conseguenza. Il Ministero del lavoro farà conoscere le sue decisioni nel più breve tempo.

Art. 6.

1. Le domande numeriche conterranno indicazioni precise sulla natura dell'impiego, il genere e la qualificazione della mano d'opera desiderata, le condizioni di lavoro, di retribuzione, di alloggio e di sussistenza.

2. La Legazione trasmetterà tali domande agli Uffici del lavoro che le saranno stati designati dalle Autorità centrali italiane, e ne invierà contemporaneamente copia a queste ultime. La Legazione informerà in precedenza, dei bisogni approssimativi di cui essa avrà notizia, le Autorità centrali italiane che le indicheranno a quali Uffici del lavoro essa può rivolgersi e in quali pro-

porzioni ciascuno di tali Uffici contribuirà al reclutamento della mano d'opera richiesta. Sarà tenuto conto per quanto possibile dei desideri espressi dai richiedenti circa le regioni nelle quali i lavoratori richiesti dovrebbero essere di preferenza reclutati.

Art. 7.

1. Le liste dei lavoratori reclutati in base a domanda numerica saranno rimesse ai richiedenti per mezzo della Legazione.

2. Appena in possesso di tali liste, i richiedenti avranno facoltà di recarsi sul luogo di reclutamento in Italia, per prendere contatto con i lavoratori loro destinati, ed eventualmente per accompagnarli in Svizzera. I richiedenti prenderanno tempestivi accordi con l'Ufficio del lavoro incaricato del reclutamento.

Art. 8.

Se un lavoratore reclutato in base a domanda numerica non risponde all'ingaggio e trovasi nell'impossibilità di recarsi in Svizzera, le Autorità italiane cureranno a che egli sia sostituito senza ritardo da altro lavoratore in possesso dei requisiti richiesti.

Ingresso in Svizzera.

Art. 9.

1. I lavoratori ingaggiati a norma delle precedenti disposizioni dovranno essere in possesso, per entrare in Svizzera, di valido passaporto e di una assicurazione di autorizzazione di permesso di soggiorno rilasciata dalla Polizia cantonale degli stranieri.

2. Le Autorità italiane competenti concederanno il passaporto su presentazione di un contratto di lavoro vistato dalla Legazione o dal Consolato.

3. I lavoratori italiani dovranno, negli otto giorni successivi al loro arrivo in Svizzera e in ogni caso prima di iniziare la loro attività, presentarsi alla Polizia degli stranieri del luogo di residenza per regolare le condizioni di soggiorno.

Art. 10.

1. I contratti di lavoro, che dovranno essere vistati dalla Legazione o dal Consolato, saranno redatti su un formulario che verrà fornito agli interessati gratuitamente.

2. Le Autorità italiane, d'accordo con l'Ufficio federale dell'Industria, Arti e Mestieri e del Lavoro, stabiliranno il testo e le clausole del formulario. Lo stesso avverrà per ogni ulteriore modificazione.

Art. 11.

1. I contratti vistati dalla Legazione o dal Consolato saranno restituiti ai richiedenti che li trasmetteranno ai lavoratori interessati.

2. Quando un contratto non può essere vistato, la Legazione o il Consolato informerà immediatamente il richiedente indicandogli il motivo del rifiuto.

Art. 12.

Il visto accordato dalla Legazione e dal Consolato sarà valido per tutta la durata del soggiorno del lavoratore in Svizzera, anche in caso di cambiamento di impiego o di professione.

Art. 13.

1. I lavoratori stagionali italiani che rientrano in Italia muniti di una assicurazione d'autorizzazione di permesso di soggiorno, rilasciata dalla Polizia cantonale degli stranieri e valida per la prossima stagione, potranno uscire di nuovo dall'Italia e rientrare in Svizzera su semplice presentazione del passaporto.

2. I lavoratori italiani, compresi gli stagionali, che durante la validità del loro permesso di soggiorno in Svizzera, si recano per un tempo limitato in Italia, potranno uscirne di nuovo e rientrare in Svizzera senza alcuna formalità.

Art. 14.

1. La Legazione o il Consolato potrà percepire dai datori di lavoro un emolumento massimo di dieci franchi per contratto di lavoro vistato. Nessun altro emolumento potrà essere percepito durante il soggiorno del lavoratore in Svizzera.

2. L'emolumento sarà a carico del datore di lavoro. Tale somma non dovrà essere dedotta dal salario del lavoratore.

3. Il datore di lavoro che avrà versato l'emolumento senza aver potuto ottenere la mano d'opera richiesta avrà diritto al rimborso della somma versata. Il rimborso non sarà accordato quando trattasi di domanda nominativa inevasa perchè il lavoratore richiesto non ha potuto rispondere all'ingaggio per colpa del datore di lavoro.

Art. 15.

Le Autorità svizzere limiteranno alle formalità strettamente necessarie il controllo sanitario alla frontiera. Tale controllo non comporterà alcuna spesa per il lavoratore.

Art. 16.

Le spese di viaggio dal domicilio in Italia al luogo di destinazione in Svizzera saranno corrisposte dal datore di lavoro all'atto della presentazione del lavoratore ingaggiato.

Regime applicabile ai lavoratori italiani in Svizzera

Art. 17.

1. Il soggiorno dei lavoratori italiani ammessi in Svizzera dopo il 1° gennaio 1945, e durante la validità del presente Accordo, sarà regolato dal regime eccezionale previsto all'art. 2-2ª alinea della dichiarazione italo-svizzera del 5 maggio 1934 poichè l'impiego di detti lavoratori riveste carattere temporaneo.

2. La domanda di autorizzazione di soggiorno di un cittadino italiano, che desidera lavorare in Svizzera, non potrà essere respinta per il solo motivo che un membro della sua famiglia già vi lavori.

Art. 18.

1. I lavoratori italiani dovranno beneficiare in Svizzera dello stesso trattamento dei nazionali, per quanto concerne le condizioni di lavoro e di remunerazione. Tali condizioni saranno conformi alle disposizioni dei contratti collettivi o dei contratti-tipo di lavoro attualmente in vigore, e in mancanza, agli usi locali e professionali.

2. Le leggi e regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni, all'igiene (compresa la lotta contro la tubercolosi) e alla protezione dei lavoratori, si applicheranno ai lavoratori italiani come ai nazionali.

Art. 19.

Il regime applicabile ai lavoratori italiani in materia di assicurazioni sociali formerà oggetto di accordi speciali tra i due Paesi. I negoziati circa tali questioni avranno inizio appena possibile, al più tardi nel termine di mesi sei, a decorrere dalla firma del presente Accordo.

Art. 20.

I lavoratori italiani potranno trasferire le loro economie in Italia nei limiti concessi dalle disposizioni in materia.

Reclami

Art. 21.

1. I reclami che perverranno alla Legazione in merito all'applicazione del presente Accordo saranno trasmessi all'Ufficio federale dell'Industria, Arti e Mestieri e del Lavoro. Tale Ufficio procederà alle inchieste necessarie e si sforzerà di trovare una equa soluzione.

2. Del resto i lavoratori italiani godranno degli stessi mezzi giuridici dei cittadini svizzeri per far valere i loro reclami, specialmente per quanto concerne le condizioni di lavoro e di remunerazione.

Misure d'applicazione

Art. 22.

1. Le autorità dei due Paesi faranno tutto il loro possibile per semplificare, facilitare e accelerare le formalità relative al reclutamento e all'ingresso della mano d'opera italiana in Svizzera. Esse impartiranno a tal fine precise istruzioni agli organi competenti.

2. Le Autorità italiane cureranno in modo particolare che le operazioni di reclutamento, la concessione dei visti sui contratti di lavoro e la loro trasmissione, come pure il rilascio dei passaporti avvengano nel più breve tempo possibile.

3. Da parte loro, le Autorità svizzere si adopreranno ad accelerare la concessione delle assicurazioni di autorizzazione di permesso di soggiorno ai lavoratori italiani.

Art. 23.

1. Una Commissione consultiva mista sarà incaricata di vigilare sull'applicazione del presente Accordo. Essa potrà a tale effetto esaminare ogni questione attinente all'immigrazione della mano d'opera italiana in Svizzera e farà, se del caso, proposte ai Governi dei due Paesi.

2. La Commissione si riunirà su richiesta di uno dei due Governi, sia in Italia sia in Svizzera. Essa sarà composta, in numero uguale, di rappresentanti delle Amministrazioni interessate dei due Paesi. Ogni delegazione potrà aggiungere ai suoi membri gli esperti necessari.

3. La Commissione stabilirà le sue modalità di lavoro e la propria organizzazione interna, e potrà entrare direttamente in relazione con le Amministrazioni italiane o svizzere interessate.

Art. 24.

1. Le Amministrazioni competenti dei due Paesi stabiliranno di comune accordo e se del caso, su parere della Commissione consultiva mista, le misure di dettaglio necessarie alla loro cooperazione per l'esecuzione del presente Accordo.

2. Esse si scambieranno regolarmente ogni informazione utile per assicurare detta esecuzione.

Entrata in vigore e validità

Art. 25.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il 15 luglio 1948.

2. Esso avrà effetto fino al 31 dicembre 1949 e sarà rinnovato tacitamente, di anno in anno, salvo denuncia di una o dell'altra parte. La denuncia dovrà essere notificata sei mesi prima della scadenza di ogni termine.

In fede di che i sopramenzionati Plenipotenziari regolarmente autorizzati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, il 22 giugno 1948.

Per l'Italia — C. SFORZA

Per la Svizzera — R. DE WECK

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ATTO FINALE

I Governi italiano e svizzero desiderando regolare l'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera ed alcune questioni relative allo statuto degli svizzeri in Italia hanno nominato rispettivamente a loro rappresentanti:

Il Governo italiano:

Signor Mario TOMMASINI, direttore generale dell'Emigrazione;

Signor Amleto ANGELELLI, direttore generale del Ministero del lavoro (per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

Signor Giuseppe MIGLIORE, vice prefetto, ispettore;

Signor Nilo PIGNATARO, vice prefetto, ispettore (per il Ministero dell'interno);

Signor Giovanni Battista AMBROSI, console;

Signor Gabriele ASINARI DI S. MARZANO, console;

Signor Giovanni GHENZI, console (per il Ministero degli affari esteri).

Il Governo svizzero.

S. E. il Signor René DE WECK, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Svizzera in Italia;

Signor Heinrich ROTHMUND, capo della Divisione di polizia del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia,

Signor Albert JOBIN, capo sezione all'Ufficio federale dell'Industria, Arti e Mestieri e del Lavoro;

Signor Henri TZAUT, aggiunto alla Divisione di polizia;

Signor Alfred FISCHLI, primo segretario di legazione presso il Dipartimento politico federale;

Signor Roger MERLIN, giurista di prima classe all'Ufficio federale dell'Industria, Arti e Mestieri e del Lavoro;

i quali riunitisi a Roma dal 14 al 22 giugno 1948, hanno stipulato i seguenti accordi:

I. Accordo italo-svizzero relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera;

II. Conferma della dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 22 luglio 1868;

III. Abolizione dell'Accordo concernente i passaporti collettivi e di turismo del 5 maggio 1934;

IV. Scambio di note concernenti l'abolizione del visto tra la Svizzera e l'Italia.

SONO STATE FATTE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

ad I. Art. 15. — Su richiesta della Delegazione italiana, la Delegazione svizzera dichiara che per quanto concerne il controllo sanitario alla frontiera, le Autorità italiane potranno per esaminare tale questione mettersi direttamente in contatto con il Servizio federale dell'Igiene pubblica a Berna.

Art. 17. — In occasione dell'adozione dell'art. 17 la Delegazione italiana ha espresso il desiderio che il problema dell'applicazione delle imposte agli operai italiani, ammessi in Svizzera in base al presente Accordo, venga esaminato tenendo conto del carattere temporaneo del loro soggiorno. La Delegazione svizzera prende atto di tale domanda che non mancherà di sottoporre all'esame delle competenti Autorità svizzere.

Art. 17. — La Delegazione svizzera avendo fatto rilevare alcune difficoltà verificatesi in materia di rimpatrio, la Delegazione italiana aderisce alla proposta che tale problema venga esaminato durante le discussioni circa il regime da applicarsi agli operai italiani in Svizzera in materia di assicurazioni sociali.

ad II. Le Delegazioni svizzera e italiana constatano che le circostanze di guerra hanno temporaneamente impedito l'efficace esecuzione della dichiarazione concernente l'applicazione della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 22 luglio 1868.

I Governi svizzero e italiano s'impegnano ad assicurarne per l'avvenire la piena ed intera applicazione.

ad III. *a*) Su richiesta della Delegazione svizzera la Delegazione italiana ha precisato mediante Nota verbale n. 02850/124 del 19 giugno 1948 il cui testo è qui allegato, che i passaporti dei cittadini italiani desiderosi di recarsi in Svizzera saranno rilasciati con ogni possibile sollecitudine.

Liste collettive in vece di passaporti collettivi potranno essere utilizzate da cittadini svizzeri e da cittadini italiani che viaggino in gruppo alle seguenti condizioni

Le persone iscritte su di una lista collettiva debbono essere in possesso di un documento di identità ufficiale munito di fotografia.

La lista deve contenere i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita o di origine, indirizzo permanente e specificazione del documento di identità personale di ogni membro del gruppo. La lista resterà in possesso del capo gruppo il quale, dal canto suo, deve essere munito di passaporto individuale valido.

Tutte le persone iscritte su una lista collettiva devono varcare la frontiera insieme, in gruppo unico, sia all'entrata che all'uscita.

Considerato quanto precede, la Delegazione svizzera dichiara di non ritenere più necessarie le disposizioni dell'accordo concernenti i passaporti collettivi e di turismo del 5 maggio 1934. Di conseguenza ne viene decisa l'abrogazione.

b) Su richiesta della Delegazione svizzera la Delegazione italiana dichiara che le Autorità italiane correderanno i passaporti rilasciati ai loro connazionali desiderosi di recarsi in Svizzera, di apposito foglio specificante che malgrado l'abolizione del visto, l'ingresso in Svizzera del cittadino italiano che desidera assumervi lavoro è autorizzato solo dopo che questi abbia ottenuto una assicurazione di permesso di soggiorno rilasciata dalla Polizia cantonale degli stranieri.

ad IV Il visto consolare è ugualmente abolito per le liste collettive che sostituiscono i passaporti.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, il 22 giugno 1948.

Per l'Italia — C. SFORZA

Per la Svizzera — R. DE WECK

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Arrangement entre l'Italie et la Suisse relatif à l'immigration de travailleurs italiens en Suisse

Le Gouvernement de la République Italienne et le Conseil Fédéral Suisse,

désireux de maintenir et de développer le mouvement migratoire traditionnel d'Italie en Suisse, et entendant régler d'un commun accord et au mieux des intérêts des deux Pays les modalités du recrutement des travailleurs italiens et la procédure relative à l'introduction de ces travailleurs en Suisse, ainsi que le régime applicable à leurs conditions de séjour et de travail;

ont résolu de conclure un arrangement et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Le Gouvernement de la République Italienne:

S. E. le Comte Carlo SFORZA, Ministre des Affaires Etrangères,

Le Conseil Fédéral Suisse:

S. E. Monsieur René DE WECK, Ministre de Suisse à Rome,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Dispositions générales

Art. 1.

1. Le présent arrangement s'applique à l'immigration en Suisse de main-d'œuvre saisonnière ou admise à titre temporaire.

2. Les dispositions particulières relatives au régime des travailleurs frontaliers sont réservées.

Art. 2.

Le Gouvernement italien tiendra compte des besoins de la Suisse dans la répartition de la main-d'œuvre italienne disponible entre les Pays intéressés à y faire appel.

Recrutement

Art. 3.

1. Les demandes numériques de main-d'œuvre seront présentées à la Légation d'Italie à Berne (ci-après dénommée la Légation) et les demandes nominatives au Consulat d'Italie compétent (ci-après dénommé le Consulat).

2. Seront admis à présenter des demandes les employeurs, les associations patronales et les organismes d'utilité publique reconnus par les Autorités suisses.

3. En revanche, les demandes présentées par l'entremise d'agents privés ne sont pas recevables.

Art. 4.

Tenant compte du caractère essentiellement individuel de la demande de main-d'œuvre en Suisse et des relations traditionnelles existant entre employeurs suisses et travailleurs italiens, le Gouvernement italien admet que les employeurs suisses engagent dans les limites prévues à l'art. 5 les travailleurs italiens avec lesquels ils entretiennent des relations personnelles.

Art. 5.

1. Le Consulat aura qualité pour admettre les demandes nominatives jusqu'à concurrence de cinq travailleurs par employeur.

2. Les demandes nominatives qui dépasseront ce chiffre seront transmises au Ministère du Travail à Rome, qui leur donnera suite dans toute la mesure où les circonstances le permettront.

3. S'il n'est pas possible d'en tenir compte, les demandes nominatives dépassant le chiffre fixé seront, à la requête de leurs auteurs, considérées comme des demandes numériques et traitées en conséquence. Le Ministère du Travail fera connaître sa décision dans le plus bref délai.

Art. 6.

1. Les demandes numériques contiendront des indications précises sur la nature de l'emploi, le genre et la qualification de la main-d'œuvre désirée, les conditions de travail, de rétribution, de logement et de subsistance.

2. La Légation transmettra ces demandes aux Offices du travail désignés d'avance par les Autorités centrales italiennes, et en enverra simultanément un double à ces dernières. Au préalable, la Légation informera des besoins approximatifs dont elle aura connaissance les Autorités centrales italiennes, qui lui indiqueront à quels Offices du travail elle peut avoir récours et dans quelles proportions chacun de ces Offices contribuera au recrutement de la main-d'œuvre demandée. Il sera tenu compte dans toute la mesure du possible des vœux exprimés par les auteurs des demandes au sujet des régions dans lesquelles les travailleurs demandés devraient être recrutés de préférence.

Art. 7.

1. Les listes des travailleurs recrutés sur demande numérique seront remises aux requérants par l'entremise de la Légation.

2. Sitôt qu'ils seront en possession de ces listes, les requérants auront la faculté de se rendre au lieu de recrutement en Italie, pour prendre contact avec la main-d'œuvre qui leur est destinée et, le cas échéant, pour l'accompagner en Suisse. Ils s'entendront au préalable avec l'Office du travail chargé du recrutement.

Art. 8.

Si un travailleur recruté sur demande numérique ne donne pas suite à son engagement ou est empêché de se rendre en Suisse, les Autorités italiennes veilleront à ce qu'il soit remplacé sans retard par un autre travailleur possédant les aptitudes voulues.

Introduction en Suisse

Art. 9.

1. Les travailleurs engagés conformément aux dispositions qui précèdent devront être en possession, pour entrer en Suisse, d'un passeport valable et d'une assurance d'autorisation de séjour délivrée par la Police cantonale des étrangers.

2. Les Autorités compétentes italiennes leur remettront le passeport sur présentation d'un contrat de travail visé par la Légation ou le Consulat.

3. Les travailleurs italiens devront se présenter à la Police des étrangers de leur lieu de résidence pour régler les conditions de séjour dans les huit jours qui suivront leur arrivée en Suisse et, dans tous les cas, avant de commercer leur activité.

Art. 10.

1. Les contrats de travail soumis au visa de la Légation ou du Consulat seront rédigés sur une formule qui sera remise gratuitement aux intéressés.

2. Les Autorités italiennes établiront le texte et les clauses de cette formule d'entente avec l'Office fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail. Il en sera de même pour toute modification ultérieure.

Art. 11.

1. Les contrats visés par la Légation ou le Consulat seront renvoyés aux requérants, qui les feront parvenir aux travailleurs intéressés.

2. Quand un contrat ne peut être visé, la Légation ou le Consulat en informera immédiatement le requérant et lui indiquera le motif de son refus.

Art. 12.

Le visa accordé par la Légation ou le Consulat sera valable pour toute la durée du séjour en Suisse du travailleur. Il n'aura pas à être renouvelé en cas de changement d'emploi ou de profession.

Art. 13.

1. Les travailleurs saisonniers italiens qui rentrent en Italie munis d'une assurance d'autorisation de séjour, délivrée par la Police cantonale des étrangers

et valable pour la prochaine saison, pourront sortir à nouveau d'Italie et rentrer en Suisse sur la simple présentation de leur passeport.

2. Les travailleurs italiens, y compris les saisonniers, qui, pendant la durée de leur autorisation de séjour en Suisse, se rendent pour un temps limité en Italie, pourront en sortir à nouveau et rentrer en Suisse sans formalité.

Art. 14.

1. La Légation ou le Consulat pourra percevoir des employeurs un émolument de dix francs au maximum par contrat de travail visé. Aucun autre émolument ne pourra être exigé pendant la durée du séjour en Suisse du travailleur.

2. L'émolument sera à la charge de l'employeur. Il ne devra pas être déduit du salaire du travailleur.

3. L'employeur qui aura versé l'émolument sans avoir pu obtenir la main-d'œuvre demandée aura droit au remboursement de la somme versée. Le remboursement ne sera pas accordé lorqu'il s'agit d'une demande nominative demeurée sans résultat du fait que le travailleur demandé n'a pas pu répondre à l'appel de l'employeur par la faute de celui-ci.

Art. 15.

Les Autorités suisses limiteront au strict nécessaire le contrôle sanitaire à la frontière. Ce contrôle n'entraînera pas de frais pour les travailleurs.

Art. 16.

Les frais de voyage des travailleurs, de leur domicile en Italie à leur lieu de destination en Suisse, devront être supportés par les employeurs lors de l'entrée en service.

Régime applicable aux travailleurs italiens en Suisse

Art. 17.

1. L'emploi des travailleurs italiens admis en Suisse depuis le 1er janvier 1945 et durant la validité du présent arrangement revêtant un caractère temporaire, ces travailleurs seront soumis en ce qui concerne leur séjour en Suisse, au régime exceptionnel prévu à l'article 1, 2e alinéa de la déclaration italo-suisse du 5 mai 1934.

2. La demande d'autorisation de séjour d'un ressortissant italien qui désire travailler en Suisse ne sera pas écartée pour le seul motif qu'un membre de sa famille y travaille déjà.

Art. 18.

1. Les travailleurs italiens devront bénéficier en Suisse du même traitement que les nationaux en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération. Ces conditions seront conformes aux dispositions des contrats collectifs ou des contrats-types de travail en vigueur, ou, à défaut, aux usages locaux et professionnels.

2. Les lois et règlements relatifs à la prévention des accidents, à l'hygiène (y compris la lutte contre la tuberculose) et à la sécurité des travailleurs s'appliqueront aux travailleurs italiens comme aux nationaux.

Art. 19.

Le régime applicable aux travailleurs italiens en matière d'assurances sociales fera l'objet d'accords spéciaux entre les deux Pays. Les négociations touchant ces questions seront ouvertes aussitôt que possible, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la signature du présent arrangement.

Art. 20.

Les travailleurs italiens pourront transférer leurs économies en Italie dans les limites des dispositions sur la matière.

Réclamations

Art. 21.

1. Les réclamations qui parviendront à la Légation au sujet de l'application du présent arrangement seront transmises à l'Office fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail. Cet Office procédera aux enquêtes nécessaires et s'efforcera de trouver une solution équitable.

2. Au demeurant, les travailleurs italiens auront les mêmes voies de droit que les ressortissants suisses pour faire valoir leurs réclamations, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.

Mesures d'application

Art. 22.

1. Les Autorités des deux Pays feront tout ce qui est en leur pouvoir pour semplifier, faciliter et accélérer les formalités relatives au recrutement et à l'introduction de la main-d'œuvre italienne en Suisse. Elles donneront à cet effet des instructions précises aux organes compétents.

2. Les Autorités italiennes veilleront en particulier à ce que les opérations de recrutement, le visa et la transmission des contrats de travail, de même que la délivrance des passeports s'effectuent dans le plus bref délai possible.

3. De leur côté, les Autorités suisses s'efforceront d'accélérer l'octroi des assurances d'autorisation de séjour aux travailleurs italiens.

Art. 23.

1. Une Commission consultative mixte sera chargée de veiller à la bonne application du présent arrangement. Elle pourra à cet effet examiner toute question en rapport avec l'immigration de main-d'œuvre italienne en Suisse et fera, s'il y a lieu, des propositions aux Gouvernements des deux Pays.

2. La Commission se réunira, à la demande de l'un ou de l'autre des Gouvernements, soit en Italie, soit en Suisse. Elle sera composée, en nombre égal, de représentants des Administrations intéressées des deux Pays. Chaque délégation pourra s'adjoindre les experts nécessaires.

3. La Commission fixera elle-même son organisation interne et son mode de travail. Elle pourra entrer directement en relations avec les Administrations italiennes ou suisses intéressées.

Art. 24.

1. Les Administrations compétentes des deux Pays arrêteront d'un commun accord et, le cas échéant, sur l'avis de la Commission consultative mixte, les mesures de détail que nécessitera leur coopération en vue de l'exécution du présent arrangement.

2. Elles échangeront régulièrement toutes les informations propres à assurer cette exécution.

Mise en vigueur et validité

Art. 25.

1. Le présent arrangement entrera en vigueur le 15 juillet 1948.

2. Il aura effet jusqu'au 31 décembre 1949 et sera renouvelé tacitement, d'année en année, sauf dénonciation per l'une ou l'autre partie. La dénonciation devra être notifiée six mois avant l'expiration de chaque terme.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susmentionnés, dûment autorisés, ont signé le présent arrangement.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 22 juin 1948.

Pour l'Italie — C. SFORZA

Pour la Suisse — R. DE WECK

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ACTE FINAL

Les Gouvernements italien et suisse, désireux de régler l'immigration de travailleurs italiens en Suisse et certaines questions relatives au statut des suisses en Italie, ont nommé respectivement comme leurs représentants:

Le Gouvernement italien:

M. Mario TOMMASINI, directeur général de l'Emigration;

M. Amleto ANGELELLI, directeur général au Ministère du travail pour le Ministère du travail et de la prévoyance sociale;

M. Giuseppe MIGLIORE, vice-préfet inspecteur;

M. Nilo PIGNATARO, vice-préfet inspecteur pour le Ministère de l'intérieur;

M. Giovanni Battista AMBROSI, consul;

M. Gabriele ASINARI DI SAN MARZANO, consul;

M. Giovanni GHENZI, consul pour le Ministère des affaires étrangères.

Le Gouvernement suisse:

S. E. M. René DE WECK, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse en Italie;

M. Heinrich ROTHMUND, chef de la Division de police du Département fédéral de Justice et Police;

M. Albert JOBIN, chef de section à l'Office fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail;

M. Henri TZAUT, adjoint à la Division de police;

M. Alfred FISCHLI, premier secrétaire de légation au Département politique fédéral;

M. Roger MERLIN, juriste de première classe à l'Office fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail;

lesquels, s'étant réunis à Rome, du 14 au 22 juin 1948, ont adopté les textes suivants:

I. Arrangement italo-suisse relatif à l'immigration de travailleurs italiens en Suisse;

II. Confirmation de la déclaration du 5 mai 1934 concernant l'application de la Convention italo-suisse d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868;

III. Abolition de l'Arrangement concernant les passeports collectifs et de tourisme, du 5 mai 1934;

IV. Echange de notes concernant l'abolition du visa entre la Suisse et l'Italie.

LES DÉCLARATIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ FAITES

ad I. Art. 15. — A la demande de la Délégation italienne, la Délégation suisse déclare qu'en ce qui concerne le contrôle sanitaire à la frontière, les Autorités italiennes pourront se mettre directement en rapport, pour examiner cette question, avec le Service fédéral de l'Hygiène publique, à Berne.

Art. 17. — Lors de l'adoption de l'art. 17, la Délégation italienne a exprimé le désir que le problème de l'imposition des ouvriers italiens admis en Suisse sous le régime de cet arrangement soit examiné en tenant compte du caractère temporaire de leur séjour.

La Délégation suisse prend acte de ce vœu qu'elle ne manquera pas de soumettre à l'examen des Autorités suisses compétentes.

Art. 17. — La Délégation suisse ayant relevé les difficultés du rapatriement, la Délégation italienne accepte que ce problème soit examiné au cours des discussions concernant le régime applicable aux ouvriers italiens en Suisse en matière d'assurance sociales.

ad II. Les Délégations suisse et italienne constatent que les circonstances dues à la guerre ont empêché temporairement que la déclaration concernant l'application de la Convention italo-suisse d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 porte tous ses effets. Les Gouvernements suisse et italien s'engagent à en assurer dorénavant l'application pleine et entière.

ad III. *a*) A la demande de la Délégation suisse, la Délégation italienne a précisé par note verbale n. 02850/124 du 19 juin 1948 dont le texte figure ci-joint que les passeports des ressortissants italiens désirant se rendre en Suisse seront délivrés aussi rapidement que possible.

Des listes collectives tenant lieu de passeports collectifs pourront être utilisées par des ressortissants suisses et des ressortissants italiens voyageant en groupes dans les conditions suivantes:

Les personnes figurant sur une liste collective doivent être en possession d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie. La liste doit comporter les mentions suivantes: nom, prénoms, date et lieu de naissance ou d'origine, adresse permanente ainsi que la désignation de la pièce d'identité personnelle de chaque membre de groupe. Elle restera en possession du chef de groupe qui doit lui-même être muni d'un passeport individuel va-

lable. Toutes les personnes figurant sur une liste collective sont tenues de franchir la frontière ensemble, en un groupe unique, à l'entrée et à la sortie.

Vu ce qui précède, la Délégation suisse déclare qu'elle n'estime plus nécessaire le maintien de l'Arrangement concernant les passeports collectifs et de tourisme du 5 mai 1934. Par conséquent, il est décidé de l'abroger.

b) A la demande de la Délégation suisse, la Délégation italienne déclare que les Autorités italiennes muniront les passeports délivrés à leurs nationaux désirant se rendre en Suisse d'une fiche spécifiant que malgré l'abolition du visa, l'entrée en Suisse d'un ressortissant italien désirant y prendre un emploi n'est autorisée qu'après l'obtention d'une assurance d'autorisation de séjour octroyée par la Police cantonale des étrangers.

ad IV. Le visa consulaire est également aboli pour les listes collectives tenant lieu de passeports.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 22 juin 1948

Pour l'Italie — *Pour la Suisse*

SFORZA — DE WECK

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

N. 02850/124

NOTA VERBALE

Il Ministero degli affari esteri ha l'onore di comunicare alla Legazione di Svizzera, in evasione di analoga richiesta verbale presentata dal dott. Rothmund, le norme che regolano attualmente il rilascio di passaporti individuali e collettivi a cittadini italiani:

a) *Passaporti individuali* L'interesasto deve presentare:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di stato di famiglia;
3) certificato del casellario giudiziario e dei carichi penali pendenti;
4) ove occorra, nulla osta della Autorità militare.

Le domande così documentate vengono trasmesse dagli Uffici periferici di polizia alle Questure delle singole provincie entro un termine massimo di cinque giorni. Le Questure a loro volta, eseguiti eventuali accertamenti, provvedono all'emissione del passaporto nel termine ulteriore di giorni venti. L'autorizzazione dell'Autorità centrale è richiesta solo in determinati casi di emigrazione collettiva, espatri di complessi artistici, espatrio negli Stati Uniti d'America, dati gli accordi internazionali vigenti. Una procedura anche più rapida è prevista nel caso di espatrio per lavoro, quando gli interessati siano muniti dei documenti (contratto di lavoro od altro) previsti dagli accordi internazionali in materia.

Sono attualmente allo studio e saranno incorporate nel progetto di legge norme autorizzanti il rilascio di passaporti validi anche per due o più anni, fino a cinque.

b) *Passaporti collettivi* - Vengono rilasciati a gruppi di cittadini italiani - con esclusione assoluta di stranieri - che si recano all'estero per i seguenti motivi:

1) riunioni culturali e scientifiche;
2) partecipazione, quali spettatori, a manifestazioni sportive;
3) pellegrinaggi;
4) visite a tombe;
5) congressi;
6) fiere ed esposizioni;
7) feste e cerimonie tradizionali, locali e folkloristiche.

La Questura che riceve la domanda di passaporto collettivo richiede telegraficamente l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri, il quale comunica il proprio nulla osta al Ministero dell'interno che autorizza il rilascio del passaporto collettivo. Tale procedura è normalmente espletata nel giro di pochissimi giorni.

Per ognuno degli iscritti nel passaporto collettivo sono indicati i seguenti dati:

1) nome;
2) cognome;
3) paternità;
4) data e luogo di nascita;
5) residenza;
6) estremi del documento di identità personale.

Roma, 19 giugno 1948

SFORZA

Alla Legazione di Svizzera - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

NOTE VERBALE

Par sa Note n. 02850/124 du 19 juin 1948 le Ministère des Affaires Etrangères a bien voulu donner à la Légation de Suisse des précisions sur les règles concernant la délivrance de passeports ordinaires et collectifs.

La Légation en a pris acte et a l'honneur d'exprimer ses remerciements au Ministère pour ces éclaircissements.

Rome, le 19 juin 1948.

R. DE WECK

Au Ministère des Affaires Etrangères ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Roma, 22 giugno 1948

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicare a V. E. che, allo scopo di agevolare ulteriormente il movimento di persone tra i nostri due Paesi, il Governo della Repubblica italiana è disposto a concludere col Governo federale di Svizzera un Accordo del seguente tenore:

1° I cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti possono passare liberamente la frontiera dell'altro su semplice presentazione del loro passaporto valido. Essi saranno sottoposti in ambedue i Paesi alle prescrizioni vigenti circa il soggiorno degli stranieri.

2° Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein.

3° Il presente Accordo sostituisce quello del 25 dicembre 1947 circa l'abolizione dei visti di reingresso.

Se il Governo federale di Svizzera è disposto ad accettare quanto precede ho l'onore di proporre che *questa nota o la risposta di V. E., redatta in termini* analoghi, facciano fede dell'Accordo intervenuto tra i due Governi che entrerà in vigore a partire dal 15 luglio 1948.

La prego di gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

SFORZA

A S. E.
Il Signor RÉNÉ DE WECK
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Confederazione Svizzera ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, le 22 juin 1948.

Monsieur le Ministre,

Par lettre de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me faire connaître que, aux fins de faciliter ultérieurement le mouvement des personnes entre nos deux Pays, le Gouvernement de la République italienne est disposé à conclure avec le Gouvernement suisse un Accord de la teneur suivante:

« Les ressortissants de chacun des deux Etats contractants peuvent franchir librement la frontière de l'autre sur simple présentation de leur passeport national valable. Ils seront soumis dans les deux pays aux prescriptions en vigueur sur la police des étrangers.

Le présent Accord s'applique également à la Principauté du Liechtenstein.

Il entre en vigueur le 15 juillet 1948 et remplace l'Accord italo-suisse du 23 décembre 1947 concernant l'abolition du visa de retour ».

En prenant acte de Votre communication, j'ai l'honneur de vous faire connaître l'accord du Gouvernement suisse sur ce qui précède.

Conformément à Votre proposition, je vous confirme que la lettre de Votre Excellence et la présente réponse font foi de la Convention conclue en la matière entre les deux Gouvernements. Cette Convention entrera en vigueur le 15 juillet 1948.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

R. DE WECK

Son Excellence
le Comte Carlo SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LEGGE 1° marzo 1949, n. 51.

Modificazioni al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento ed il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *d)* dell'art. 2 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, è modificata come segue:

« *d)* siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o rimpatrino in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra ».

L'ultimo comma dell'art. 11 di detto decreto è modificato come segue:

« Per i profughi già ricoverati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già compiuto i suindicati periodi massimi di permanenza nei centri di raccolta, la ulteriore permanenza nei centri stessi dovrà cessare il 30 giugno 1949 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, è sostituito dai seguenti:

« Ai profughi ricoverati nei centri di raccolta che presenteranno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di dimissione dai centri stessi, sarà concesso all'atto della dimessione un premio di primo stabilimento di L. 30.000 a persona oltre un sussidio straordinario di L. 10.000 a persona.

« La misura del sussidio straordinario è elevata a L. 20.000 per coloro che presenteranno la domanda di dimessione entro il sessantesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

« I profughi, comunque, dimessi dai centri di raccolta, non potranno essere nuovamente ricoverati nei centri stessi, nè ammessi al trattamento di cui all'art. 3 del presente decreto ».

Art. 3.

Le sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, il cui ulteriore funzionamento sia ritenuto indispensabile, potranno essere conservate, oltre il 31 dicembre 1948, in numero non superiore a nove. A cura del Ministero dell'Africa italiana esse saranno gradualmente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 2 saranno imputate al capitolo 41 del bilancio 1948-49 del Ministero dell'Africa italiana, per i profughi di cui al n. 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e ai capitoli 133 e 137, rispettivamente per il premio di primo stabilimento e per i sussidi straordinari, del bilancio 1948-49 del Ministero dell'interno per i profughi di cui ai numeri 2, 3 e 4 dello stesso art. 1.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare gli eventuali storni fra gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1949.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, sulla costituzione in Napoli dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677;

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2214, relativo allo statuto dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, concernente la trasformazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Considerata la necessità di ricostituire i normali organi amministrativi dell'Ente stesso;

Viste le designazioni effettuate dagli enti e amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »:

dott. Giuseppe Frignani, presidente dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », presidente;

dott. Gaetano Vetrano, consigliere di Stato;

dott. Oreste Del Porto, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissariato per il turismo);

S. E. Raffaele Guariglia, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

dott. Francesco Attilio Scaglione, rappresentante del Ministero dell'Africa italiana;

avv. Francesco Maglietta, rappresentante del Ministero dell'Africa italiana;

dott. Alberto Di Mayo, rappresentante del Ministero del tesoro;

dott. Umberto Rinonapoli, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

dott. Antonio De Porcellinis, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

dott. Carlo Michelazzi, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

ing. prof. Luigi Tocchetti, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

avv. Domenico Moscati, rappresentante del comune di Napoli:

on. prof. avv. Stefano Riccio, rappresentante della provincia di Napoli;

ing. Camillo Porzio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

cav. uff. Nicolò Joubert, rappresentante del Banco di Napoli;

dott. Ettore Ceriani, rappresentante degli industriali;

dott. Bruno Decker, rappresentante dei commercianti;

ing. Ettore Castellano Cutillo, rappresentante degli artigiani;

avv. sen. Leopoldo Rubinacci, rappresentante dei lavoratori.

Il dott. Cesare Del Prato, consigliere di Governo del Ministero dell'Africa italiana, è nominato segretario.

Roma, addì 22 gennaio 1949

p. *Il Ministro ad interim per l'Africa italiana*
BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1949
Registro Africa italiana n. 11, *foglio n.* 129

(898)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1949.

Norme per la installazione di impianti telefonici interni richiesti da ditte private che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il relativo regolamento di esecuzione per i titoli I, II e III del libro secondo, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1948, riguardante la disciplina degli impianti telefonici in derivazione interna;

Riconosciuta l'ipportunità di stabilire le norme da seguire per l'autorizzazione a ditte private di provvedere alla fornitura e messa in opera degli impianti suddetti;

D'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 218 della legge postale e delle telecomunicazioni e dell'art. 105 del relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 19 luglio

1941, n. 1198, è consentito alle ditte private, che ne abbiano ottenuta la autorizzazione, di provvedere alla fornitura e messa in opera di impianti telefonici in derivazione dagli apparecchi delle reti urbane, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 2.

Le autorizzazioni potranno essere di 1°, di 2° o di 3° grado.

A) Quelle di 1° grado comprendono impianti di qualsiasi tipo e potenzialità.

B) Quelle di 2° grado sono limitate agli impianti in derivazione interna semplici, o di apparecchi intercomunicanti, e impianti con centralini manuali di capacità complessiva fino a 100 numeri o con centralini automatici che non siano del tipo ampliabile oltre a 100 numeri.

C) Quelle di 3° grado sono limitate agli impianti in derivazione interna semplice, o di apparecchi intercomunicanti e impianti con centralini manuali di capacità complessiva fino a 100 numeri.

Art. 3.

Per ottenere l'autorizzazione di cui sopra, la ditta interessata dovrà presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Azienda di Stato per i servizi telefonici — apposita domanda, corredata di documenti e notizie che provino l'idoneità della ditta stessa ad eseguire gli impianti in parola, con l'indicazione della zona in cui le ditte stesse intendono svolgere la loro attività.

E' *obbligatorio*, in ogni caso, allegare:

a) il certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente la ditta;

b) il certificato di buona condotta dello stesso rappresentante;

c) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, comprovante l'attività specifica della ditta.

Nella domanda dovrà pure essere precisato di quale grado e per quali zone venga chiesta detta autorizzazione.

L'Azienda provvederà ai necessari accertamenti, chiedendo all'occorrenza ulteriori documentazioni e le informazioni del caso.

Art. 4.

In seguito alla riscontrata regolarità dei documenti presentati ed al buon esito degli accertamenti esperiti la ditta verrà invitata ad eseguire il versamento a mezzo vaglia della Banca d'Italia o di altri Istituti di diritto pubblico, diretto al cassiere centrale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della tassa annuale di licenza stabilita per ogni zona in L. 8000 per le autorizzazioni di 1° grado, di L. 5000 per quelle di 2° grado e di L. 3000 per quelle di 3° grado.

Dopo eseguito il pagamento della detta tassa, la ditta sarà autorizzata alla fornitura e messa in opera di impianti telefonici interni, secondo le norme in vigore.

La tassa di licenza è dovuta per intero anche se trattasi di licenze richieste ed accordate per frazioni di anno.

L'autorizzazione non è cedibile a terzi anche in caso di subentro nella titolarità della ditta.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo, s'intende rinnovata annualmente, col pagamento tempestivo, entro il 30 novembre di ciascun anno della tassa di licenza di cui all'art. 4, salvo comunicazioni in contrario da parte dell'Amministrazione antecedentemente alla data suddetta ed in ogni caso prima del 31 ottobre.

Art. 6.

L'Azienda può, a suo insindacabile giudizio, procedere alla temporanea sospensione od alla revoca dell'autorizzazione in caso di constatate irregolarità della ditta autorizzata.

Le concessionarie, da parte loro, devono sospendere l'accettazione di eventuali richieste relative al collaudo di impianti privati ed all'allacciamento dei medesimi alle reti telefoniche sociali, alle ditte non in regola con quanto prescritto dal presente decreto.

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente decreto tutte le ditte già autorizzate con le precedenti modalità alla esecuzione di impianti telefonici in derivazione dagli apparecchi delle reti urbane, dovranno presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, regolare domanda di autorizzazione in conformità a quanto prescritto dai precedenti articoli, precisando il grado dell'autorizzazione che intendono ottenere e la zona in cui dovrà essere esplicata.

Per le ditte suddette che avranno presentato domanda di nuova autorizzazione in tempo utile, le vecchie autorizzazioni già concesse si intenderanno prorogate per trenta giorni a partire dalla data della comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'esito della istruttoria.

Entro detto termine la ditta, la cui domanda abbia avuto esito favorevole, deve provvedere al pagamento della tassa di licenza di cui all'art. 4 sotto pena di decadenza dell'autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1949

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1949
Registro Ufficio risc. poste n. 5, foglio n. 237. — MANZELLA

(866)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1949.

Applicazione in alcuni Comuni delle norme di cui alla legge 9 agosto 1948, n. 1078, sulla proroga degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Viste le proposte delle Prefetture, formulate di intesa con gli Uffici provinciali del Genio civile;

Decreta:

Le norme di cui alla legge sopracitata sono applicabili nei seguenti Comuni:

Provincia di Ancona: Camerano, Chiaravalle, Castelplanio.
Provincia di Bari: Putignano.
Provincia di Cosenza: Paola.
Provincia di Cremona: Casalmaggiore, Isola Dovarese, Pizzighettone.
Provincia di La Spezia: Follo, Monterosso al Mare, Ortonovo.
Provincia di Nuoro: Tortolì.
Provincia di Rieti: Poggio Bustone, Poggio Moiano.
Provincia di Varese: Castiglione Olona.
Provincia di Verona: Caldiero, Pescantina.
Provincia di Vicenza: Lonigo.

Roma, addì 14 febbraio 1949

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

(899)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1949.

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;

Decreta:

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri, deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 24 maggio 1948, allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli Affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 febbraio 1949

Il Ministro · GRASSI

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri

Art. 1.

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45.

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 3.

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio del collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio del collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonchè le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio del collegio al Consiglio nazionale.

Il Consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6.

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8.

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio del collegio.

Art. 11.

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12.

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13.

E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14.

I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli dei collegi le cui deliberazioni sono impugnate, perchè provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

(888)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1949.

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 19, comma sesto, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, sulla disciplina giuridica della professione di attuario;

Visti gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;

Decreta:

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari, deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta dell'8 aprile 1948, allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli Affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 febbraio 1949

Il Ministro: GRASSI

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari

Art. 1.

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45.

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 3.

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione:

Art. 4.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione risiede il professionista quando questi è ricorrente o al professionista, quando ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonchè le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'ordine al Consiglio nazionale.

Il Consiglio dell'ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6.

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8.

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.
Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.
La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio dell'ordine.

Art. 11.

Il segretario redige processo verbale delle sedute.
Il processo verbale deve contenere:
a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12.

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13.

E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14.

I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati al Consiglio dell'ordine le cui deliberazioni sono impugnate, perchè provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

(889)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1949.

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12, comma terzo, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 588, sulla disciplina giuridica della professione degli esercenti in materia di economia e commercio;
Visti gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;

Decreta:

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio, deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 10 gennaio 1949, allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli Affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 febbraio 1949

Il Ministro: GRASSI

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio.

Art. 1.

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45.
Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 3.

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.
Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.
L'ufficio del Consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.
Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.
Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonchè le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'ordine al Consiglio nazionale.
Il Consiglio dell'ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6.

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8.

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio dell'ordine.

Art. 11.

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12.

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13.

E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14.

I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati al Consiglio dell'ordine le cui deliberazioni sono impugnate, perchè provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

(890)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 57

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli dell'11 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,525
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,325
Redimibile 3,50 % 1934	71,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,525
Id. 5 % 1936	92,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,05
Id. 5 % convertiti 1951	100 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione dell'11 marzo 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.